REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DESTINAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO

Art. 5

Decreti per il reclutamento del personale di ruolo

I decreti per il reclutamento del personale di ruolo di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 saranno emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative procedure saranno applicate dall'anno scolastico successivo. Nel periodo intermedio continua ad applicarsi il procedimento di reclutamento previsto dalle norme precedentemente vigenti.

Versione in vigore dal 9 settembre 1982, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero
Estremi	Legge 25 agosto 1982, n. 604
Titolo	I — Destinazione all'estero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-della-disciplina-sulla-destinazione-del-personale-di-ruolo/art-5-decreti-per-il-reclutamento-del-personale-di-ruolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it